

FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DELLE IMPRESE DEL GRUPPO UNIPOL

Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 1292 – I Sezione Speciale – Fondi Pensione Preesistenti

GUIDA AL RISCATTO

La legge prevede che l'aderente abbia diritto a percepire, a titolo di riscatto e sotto forma di capitale quanto accumulato nella propria posizione previdenziale al verificarsi di determinate situazioni diverse dalla maturazione dei requisiti di accesso alla pensione pubblica. In relazione alle diverse situazioni l'aderente può avere diritto al riscatto parziale oppure al riscatto totale.

In particolare, si ha diritto al **riscatto parziale** (nella misura del 50%) ai sensi dell'art. 14, comma 2, lett. b), del D.lgs. 252/2005 in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria.

Si ha invece diritto al **riscatto totale** (nella misura del 100%) ai sensi dell'art. 14, comma 2, lett. c), del D.lgs. 252/2005 in caso di cessazione dell'attività lavorativa per invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi.

Il riscatto può essere inoltre esercitato in caso di cessazione dei requisiti di partecipazione per cause diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 14 del D.lgs. 252/2005, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo. In questo caso è previsto il riscatto dell'intera posizione ovvero nella misura del 50% o del 30% da esercitarsi per non più di due volte.

In quest'ultimo caso la legge prevede l'applicazione di una tassazione meno favorevole rispetto alle altre ipotesi di riscatto.

Il riscatto totale della posizione individuale comporta la cessazione della partecipazione al Fondo.

Infine, in caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica ovvero nel corso dell'erogazione della "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata" (RITA), la posizione individuale è riscattata dai soggetti designati dallo stesso, siano essi persone fisiche o giuridiche o, in mancanza, dagli eredi dell'aderente deceduto.

FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DELLE IMPRESE DEL GRUPPO UNIPOL

Modalità della richiesta

La **Richiesta di riscatto** deve essere presentata in forma scritta, in originale, corredata della documentazione necessaria indicata nella modulistica.

La richiesta può essere presentata compilando il Modulo disponibile nella sezione [Modulistica](#), se ritenuto utile, trasmettendola anche a mezzo raccomandata o posta ordinaria indirizzata alla sede legale del Fondo, ovvero PEC ([vedi sezione Contatti del sito web](#)).

La richiesta può essere altresì presentata utilizzando le funzionalità dispositive presenti nell'area riservata del sito web del Fondo.

Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio della facoltà di riscatto con tempestività e comunque entro il termine massimo di 120 giorni dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.